



for a living planet®

ItaliaNostra



Prot: n. 62 ep

Savona, lì 12/09/2006

**Al Signor SINDACO
del Comune di Finale Ligure**

**Al signor PRESIDENTE
della Provincia di Savona**

**Al signor PRESIDENTE
della Regione Liguria**

e p.c.

Al Ministero dell'Ambiente

ANTICIPATA

EMAIL

Oggetto — Osservazioni alla deliberazione del Consiglio comunale n°48 del 12/07/2006 di approvazione di progetto definitivo del P.U.C.

I sottoscritti, nei termini previsti dalla vigente normativa sottopongono all'esame le presenti osservazioni, di seguito, meglio specificate.

Premesso che

Le volumetrie residenziali previste nel progetto di piano definitivo, risultano anche alla luce delle modifiche apportate, eccessive in un'area, come già osservato in precedenza, di alto valore ambientale e di equilibrio delicato; questo in considerazione dell'impatto visivo, sulle risorse ambientali non riproducibili.

La previsione edificatoria nelle aree Agricole, nei DT e nelle zone AR, ACR appare determinata, soprattutto considerando il piccolo taglio degli alloggi indicato (minimo 60 mq.), al soddisfacimento della richiesta di seconde case, mentre non viene risolto con decisione il problema della prima casa.

E' opportuno rammentare che la nuova volumetria edilizia prevista potrebbe corrispondere a circa diverse migliaia di nuovi residenti, mentre nella relazione tecnica del progetto preliminare di P.U.C. viene messo in evidenza la presenza sul territorio comunale di circa

6000 appartamenti non occupati da residenti. Si rammenta che la popolazione finale è passata nel corso di un decennio dai 15.000 ai 12.000 abitanti circa.

Il Piano deve perciò favorire le dimensioni degli alloggi idonee a consentire la residenza stabile anche alle famiglie di nuova formazione (almeno 70 metri quadrati lordi).

A) in merito alla relazione sintetica sulle varianti al piano territoriale di coordinamento paesistico (ptcp) At. 69 della legge regionale 4/9/1997, n. 36 si ritiene osservare quanto segue:

Le proposte contenute nel progetto definitivo del P.U.C. (PUC) di Finale Ligure proposte appaiono approssimative e del tutto inesaurive per quel che ne concerne le motivazioni dei vari declassamenti proposti specie per quanto riguarda le aree ANI-CE, IS-CE ed ANI-MA.

1) Distretto DT2, area artigianale di via Calice: da ISMA a IS-MO-B

Non si condivide la prevista variante in quanto l'area, già satura dalla presenza confinante con la zona artigianale/industriale/ commerciale di via Calice, andrebbe ad incidere negativamente su un territorio ricadente:

- parzialmente in area di Sito di Interesse Comunitario codice IT1323201 (30% circa),
- parzialmente ricadente in area sottoposta a vincolo ambientale di competenza della Soprintendenza ai Beni architettonici ed ambientali ex legge 1497/1939;
- l'area ricade all'interno delle fasce A e B di inondabilità e conseguente rischio idraulico del Piano di Bacino del Pora.
- In aree oggetto di attività agricola e dalla presenza di un campeggio.

La stessa relazione di incidenza conferma che l'area ha mantenuto caratteristiche prettamente agricole e presenta buone caratteristiche agronomiche per quanto riguarda la giacitura e la fertilità dei terreni, e ancora.. è consigliabile svolgere ulteriori indagini prima di ogni singolo progetto, anche perché il sito in questione si trova in un punto molto stretto del SIC ed una sua compromissione porterebbe ad una divisione del SIC stesso, evento inaccettabile in quanto vanificherebbe gli obiettivi individuati per la Rete Natura 2000.

2) Ambito di riqualificazione AR16/b Bottassano: da ANIMA a IS-MO-B

Non si condivide la prevista variante in quanto :

- i valori contenuti delle **Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA) non possono essere oggetto di variante a IS-MO-B visto che il regime ANI-MA si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.**

L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei

territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.

Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

Considerato che

attualmente alcune porzioni di territorio dell'area sono occupate da aree semi-abbandonate in fase di rinaturalizzazione, da un'area betonaggio, **tale previsione non è compatibile** con il regime previsto. Difatti il regime IS-MO-B consentirebbe un notevole incremento del carico edilizio-insediativo-produttivo.

Inoltre l'area in oggetto ricade in area carsica.

Nella stessa relazione di incidenza contenuta nel PUC, si legge.. "Soltanto il sub ambito AR16 a è interessato parzialmente nella sua estremità meridionale dalla presenza del SIC. Tuttavia a causa delle modificazioni che si vogliono fare sulla viabilità della zona è consigliabile porre molta attenzione al progetto perché anche in questa zona ci troviamo di fronte ad un restringimento dei confini del SIC e quindi c'è il rischio di "tagliare in due" il suo territorio. ...".

3) Ambito di riqualificazione AR5 – Scogli Rotti: da TRZ – ISMA – ANICE a NI.CO

Considerato che

il regime Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (NI-CO) si applica ai nuclei il cui impianto urbano risulti incompiuto o che presentino discontinuità e/o eterogeneità del tessuto edilizio, nei quali siano peraltro riconoscibili alcuni caratteri prevalenti rispetto ai quali si intenda omogeneizzare l'insieme.

Visto che l'obiettivo di tale disciplina è quello di consolidare, mediante gli interventi consentiti, i caratteri dell'impianto urbano, del tessuto edilizio e delle forme di utilizzazione delle aree adiacenti che siano già allo stato riconoscibili e che siano ritenuti idonei a garantire una corretta definizione paesistico-ambientale dell'insieme.

Sono pertanto consentiti interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle preesistenze atti a completare l'impianto urbano ed a omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti con i caratteri predetti.

Alla luce di quanto la previsione in oggetto **non è compatibile con i regimi di salvaguardia e tutela presenti nell'area (ISMA – ANICE) in quanto la zona ricade:**

- **all'interno del S.I.C.** codice IT1323201, di un'area carsica, in parte ricadente in zona sottoposta a vincolo ambientale di competenza della Soprintendenza ai Beni architettonici ed ambientali ex legge 1497/1939, vincolo ambientale imposto dal D.D.M.M. 24-4-1985.

E' opportuno rammentare che per le Aree Non Insediate - Regime normativo di CONSERVAZIONE (ANI-CE)

...". Tale regime si applica nelle parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale e non interessate, o interessate in forme del tutto marginali e sporadiche, dalla presenza di insediamenti stabili, nelle quali qualunque pur modesta alterazione

dell'assetto attuale può compromettere la funzione paesistica e la peculiare qualità dei luoghi.

L'obiettivo della disciplina è quello di conservare inalterata la situazione attuale per quanto riguarda gli aspetti insediativi. Non è pertanto consentito costruire nuovi edifici, aprire nuove strade e modificare le caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia dei luoghi.

Visto che comunque nelle aree ANI-CE ed IS-MA

Sono sempre consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di consolidamento degli edifici e degli altri manufatti eventualmente esistenti nonché quelli preordinati a migliorarne l'inserimento nel contesto paesistico-ambientale, la prevista previsione di recupero degli edifici esistenti ed il risanamento del sito possono essere attuabili purché compatibili con il paesaggio, senza nessuna variante.

4) Ambito di riqualificazione AR9 – San Bernardino: 3 sotto aree A: da ID-MA A ANI-CE B: da ID-MA A IS-MA C: DA IS-MA A ID-MA

Si condivide quanto previsto nelle sotto-aree A e B, mentre quanto previsto nella sotto area C (da IS-MA a ID-MA) tale variante appare peggiorativa dei caratteri paesaggistici-ambientali presenti nell'area (area carsica, vincolo ambientale imposto dal D.D.M.M. 24-4-1985, confinante con aree ANI-CE, vincolo ambientale di competenza della Soprintendenza ai Beni architettonici ed ambientali ex legge 1497/1939, Dlgs 42/04).

5) Distretto di trasformazione DT1 (a interamente, b parte).

Non si condividono le previste varianti in quanto:
tali aree ricadono:

- Nel vincolo ambientale imposto dal D.D.M.M. 24-4-1985, esteso a gran parte dell'area di cava, escluse le aree piane occupate dai fabbricati di servizio, in adiacenza alla via Aurelia;
- Nel vincolo ambientale di competenza della Soprintendenza ai Beni architettonici ed ambientali ex lege 1497/1939, esteso al promontorio della Caprazoppa, al versante insediato di Verezzi e all'area di cava (escluso l'area tra la quota 75m.s.l.d.m. fino al rio Fine e la via Aurelia);
- Nel vincolo archeologico ai sensi della legge 1089 del 1/6/1939;
- Dlgs 42/04, art. 142 comma 1 lettere A, G, M;
- vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- buona parte della zona inserita nell'area carsica SV 29 "Borgio Verezzi – Caprazoppa" tutelata ai sensi della L.R. n. 14 del 03/04/1990;
- nel Sito di Interesse Comunitario (SIC), Codice IT1323201;

- in prossimità del SITO BIOITALY. Codice IT1324172 sul fondale in prossimità del Capo della Caprazoppa;
- in zone AA: versanti a dinamica molto alta, zone A: versanti a dinamica alta, zone M: versanti a dinamica media (tratte dalla carta geomorfologia e dalle norme geologico-tecniche di cui è corredato lo stesso PUC).

Trattasi della necessità di classificare correttamente le aree ex Cava Ghigliazza (a ponente della Caprazoppa) e contermini, fino al confine con Borgio, nonché ex Cava De Negri (a levante della Caprazoppa) e di mantenere le aree ANI-CE per le motivazioni già espresse e contenute nelle osservazioni al punto 3.

Nella stessa relazione di incidenza si legge:....” ... Se da un lato il recupero dei fronti di cava è sicuramente un fatto positivo, qualora venisse effettuato attraverso opere di ingegneria naturalistica o ancor meglio consolidando i versanti favorendo il ripristino della flora naturale, dall’altro, la costituzione di un polo sportivo con tutte le infrastrutture annesse comporta impatti sia temporanei sia permanenti piuttosto rilevanti. Prima di effettuare i lavori di consolidamento dei versanti andrebbero eseguiti dei rilevamenti al fine di verificare la presenza di specie endemiche e rilevanti. Per quanto riguarda la sistemazione della fascia a mare è importante evitare lo sversamento di sostanze pericolose od inquinanti in mare ed è inoltre opportuno cercare di non intorbidare le acque prospicienti l’area di lavoro perché potrebbe comportare conseguenze dannose per i fondali marini..”.

6) Ambito Agricolo n. 2

La previsione di variante non è compatibile con il regime ANI-CE presente. Si rammenta che la zona interessata è:

- sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04 in quanto area in buona parte percorsa dal fuoco;
- una porzione del territorio ricade all’interno di un S.I.C. codice IT1323201;
- ricade totalmente in area carsica tutelata ai sensi della L.R. n.14 del 03/04/1990;
- in parte sottoposta a vincolo ambientale imposto dal D.D.M.M. 24-4-1985;
- ricade all’interno del vincolo ambientale di competenza della Soprintendenza ai Beni architettonici ed ambientali ex lege 1497/1939.

Si tratta di un’area recentemente percorsa da un vasto incendio (Settembre 2004). In origine la zona era popolata da vegetazione di alto fusto composta da conifere (*Pinus halepensis* e *Pinus pinaster*) e latifoglie-querceti sparsi e macchia mediterranea (*Quercus ilex*), ora in fase di rinaturalizzazione allo stadio di “macchia”.

Non si comprende nelle motivazioni del declassamento enunciate nel PUC cosa voglia dire “area insediata anche se praticamente scarica di edifici”. Allo stato attuale ad eccezione di alcune abitazioni (circa 3-4) situate nei pressi di Isasco a nord-ovest e comunque a margine della suddetta area, si tratta semplicemente di una “area non insediata”.

7) Ambiti Agricoli n. 1 – 3 / Ambito Naturalistico n. 13

Si condivide la necessità di mantenere il regime di conservazione nell'area dell'altopiano delle Manie, escludendo nuove edificazioni e/o ampliamenti degli stessi.

Trattasi della ripermimetrazione delle aree dell'altopiano delle Manie, con solo un parziale compenso tra ANICE ed ISCE e viceversa.

Si conferma il regime di conservazione per tutte le aree e le indicazioni (che escludono nuove edificazioni) garantiscono sulla tutela del territorio.

Si ritiene necessario però osservare che la maggior parte dei declassamenti denominati "7b" riguardano grosse porzioni di aree allo stato attuale classificate come ANI-CE. L'eventuale accoglimento delle varianti porterebbe ad un'eccessiva frammentazione

dell'area allo stato attuale integra, candidata ad essere la struttura portante del futuro Parco naturale regionale del Finalese.

Il declassamento delle zone della suddetta area ANI-CE appaiono del tutto immotivate negli allegati del P.U.C. In quanto non si notano manufatti emergenti rilevanti ad essere eventualmente sottoposti a quanto espresso dalle norme del P.T.C.P. a parte un numero veramente esiguo di fabbricati diruti, magazzini ad uso agricolo e abitazioni isolate (vedi Isasco) che sarebbe del tutto inesatto considerare come insediamenti sparsi. Nei casi in cui risultano anche catastalmente dei fabbricati diruti la loro superficie non giustifica un declassamento di porzioni così estese, neppure se si vuole considerare una eventuale superficie di pertinenza alle stesse.

Si tratta in pratica di aree pianeggianti prevalentemente adibite a pascolo o, più semplicemente a prato, le quali, per la quasi totalità della loro superficie allo stato attuale non sono insediate.

Per le loro caratteristiche attuali si richiede pertanto di lasciare invariata la classificazione paesistica insediativa in ambito ANI-CE.

Si rammenta inoltre che l'area ricade:

- sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04 in quanto area in buona parte percorsa dal fuoco;
- all'interno di un S.I.C. codice IT1323201;
- in area carsica tutelata ai sensi della L.R. n.14 del 03/04/1990;
- sottoposta a vincolo ambientale imposto dal D.D.M.M. 24-4-1985
- all'interno del vincolo ambientale di competenza della Soprintendenza ai Beni architettonici ed ambientali ex lege 1497/1939.
-

8) Ambito di riqualificazione AR17 Malpasso.

Si osserva:

area "8A Malpasso-Area ex ferrovie"

Il Malpasso è noto che rappresenta un'area a forte rischio di dissesto idrogeologico, difficilmente sanabile come per altro evidenziato dal vigente Piano di bacino. A monte il versante presenta un dislivello di circa un centinaio di metri a forte inclinazione (l'area ricade in zona PG3a della suscettività al dissesto del Piano di bacino) con presenza di frane quiescenti.

Inoltre la zona ricade:

- all'interno di un S.I.C. codice IT1323201;
- in area carsica tutelata ai sensi della L.R. n.14 del 03/04/1990;
- sottoposta a vincolo ambientale imposto dal D.D.M.M. 24-4-1985

- all'interno del vincolo ambientale di competenza della Soprintendenza ai Beni architettonici ed ambientali ex lege 1497/1939.
- sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs 142/06 in quanto ricadente nella fascia costiera di salvaguardia paesaggistica.

Per le criticità espresse la previsione di variante da ANI-CE a IS-MA non è assolutamente condivisibile.

area "8B Baia dei Saraceni"

L'area oltre che presentare una marcata criticità dal punto di vista della suscettività al dissesto (presenza oltre che di PG3a anche di PG4). La situazione oltremodo è aggravata dalla presenza del Rio Portio e di un altro rio minore che in passato ha creato notevoli problemi all'area a causa della forte pendenza e della cattiva regimazione idraulica a monte. L'area sovrastante è stata percorsa dal disastroso incendio del settembre 2004.

La zona inoltre è sottoposta a vincoli paesaggistico –ambientali già precedentemente elencati nell'area "8A"

Non si comprendono nel dettaglio e nelle finalità di conservazione del sito, le motivazioni espresse nella richiesta di varianti, peraltro in diverse occasioni del tutto contraddittorio (scarsamente insediato o insediato).

Nella stessa relazione di incidenza si legge:..La costa è caratterizzata da tratti di arenile delimitati da pareti rocciose scoscese di pregevole valore ambientale, l'ambiente è uno dei più integri del ponente ligure ed assume pertanto un eccezionale valore naturalistico. Spicca in particolar modo l'abbondante presenza di ambienti rupestri sulle grandi falesie di Punta Crena e del Malpasso, su cui vegetano le tipiche e rare specie alofite accompagnate da alcuni importanti endemismi botanici.

Ogni intervento in tali aree, compatibilmente con i problemi relativi alla sicurezza, dovrà salvaguardare tali habitat, che costituiscono una nicchia ecologica di assoluto rilievo.

Sono presenti inoltre limitatissimi esempi di vegetazione psammofila ai margini della spiaggia del Malpasso.

In questo ambito sono comprese anche alcune aree boscate di elevato pregio naturalistico con prevalenza di pineta a pino d'Aleppo mista a macchia mediterranea sulla sommità della falesia del Malpasso e di Capo Noli, **per le quali è auspicabile un regime di conservazione** e di tutela con limitati interventi di riqualificazione boschiva e per la difesa dagli incendi.

Questo ambito territoriale si trova totalmente all'interno del SIC e, dal punto di vista naturalistico, è sicuramente uno dei più belli ed interessanti dell'intero territorio comunale.

Tutti gli interventi pertanto, dovranno essere effettuati dopo ulteriori e più approfonditi rilevamenti, atti a stabilire quali conseguenze negative potranno avere i singoli progetti e quindi le misure mitigative e compensatorie da adottare. Considerato che

In questo ambiti, secondo il Piano Urbanistico Comunale, sono previsti interventi di:

- 1 • realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, interrati o seminterrati, nell'area tra la Vecchia Aurelia e l'attuale terrapieno;
- 2 • realizzazione di un'area sportiva nello stesso sito di cui sopra;
- 3 • realizzazione della passeggiata pedonale fino al Malpasso;
- 4 • "trasferimento" del chiosco del Malpasso nel terrapieno sottostante l'attuale parcheggio, ricavando spazi anche per ospitare le strutture pubbliche a servizio della spiaggia attrezzata;
- 5 • utilizzo delle gallerie ex ferroviarie da utilizzare esclusivamente per pubblici esercizi;

- 6 • riapertura di Strada Vecchia tramite messa in sicurezza dei versanti;
• difesa del litorale tra la Baia dei Saraceni ed il Malpasso che, a causa della incombente presenza del muro dell'Aurelia, è ridotta ad una esigua striscia di scogli.

Per le criticità espresse e rilevate in precedenza la previsione di variante da IS-CE a IS-MA non è assolutamente condivisibile.

B) In riferimento alla relazione di incidenza

1 Non si comprendono le motivazioni contenute nel P.U.C. definitivo, per cui se da un lato la relazione di incidenza relaziona le valenze naturalistico-ambientali del territorio finalese (in particolare la presenza dei S.I.C.) e elencando nel dettaglio quali sono gli impatti negativi sugli habitat, ponendo come obiettivo quanto definito dalle normative nazionali e comunitarie (Direttiva Habitat) in materia di salvaguardia degli habitat e delle specie vegetali ed animali, dall'altro consente la modifica di aree attualmente classificate come ANI-IS-CE ed ANI-MA, con incremento di numerose cubature edilizie e il sostanziale rischio di cementificazione e compromissione di aree ancora integre.

C) Il mancato recepimento da parte del PUC della prevista istituzione del Parco Naturale Regionale del Finalese.

Il progetto definitivo il PUC non tiene in alcun conto della prevista istituzione del **Parco Regionale del Finalese, così come previsto dalla** Legge Regionale n.12 del 1995 e dal PTC provinciale che, seppure non in vigore, costituiscono quanto meno uno strumento di pianificazione sovraordinata.

Difatti - l'art. 5 della Legge Regionale 12/1995 e successive modifiche, evidenzia la necessità di convocare Conferenze degli Enti Locali per la definizione delle linee istituzionali del Parco Regionale del Finalese; mentre l'art. 15 della stessa L.R. 12/1995, prevede il passaggio di gestione delle Aree protette affidate ai Comuni al previsto Ente parco del Finalese.

La prassi istitutiva del parco, per quanto non vigente, è comunque in itinere e tale da rientrare nelle condizioni previste dal Documento sopra citato.

L'abbandono del sistema-parco con la motivazione dell'inutilità di un nuovo ente territoriale porterà ad ulteriori complicazioni nel reperimento di risorse finanziarie da parte del Comune, con conseguenti continui rinvii nell'effettiva realizzazione di progetti di conservazione, riqualificazione, tutela ambientale e rilancio turistico-sportivo degli ambiti più belli del Finalese.

Nella stessa relazione di incidenza contenuta nel PUC definitivo si legge:..."L'importanza del sito è riconosciuta anche a livello internazionale, tanto che da oltre trent'anni è prevista l'istituzione del "Parco Naturale Regionale del Finalese"..."

Si ripropone pertanto l'impostazione data dai precedenti estensori del preliminare del P.U.C., illustrata nel documento degli obiettivi di Piano Urbanistico presentato nel 1999 al Comune di Finale Ligure.

osservazioni puntuali

scheda 2 – Finalborgo – Aquila

Ambito di conservazione e riqualificazione n. 2 – ACR2

Trattasi di ambito in gran parte classificato SME ed SU, oltre che Id-Co ed IS-Ma dal PTCP Assetto Insediativo.

Evidente appare pertanto la preoccupazione di assicurarne il mantenimento, evitando costruzioni improprie ed esorbitanti o alterazioni del tessuto e della trama edificata.

La disciplina sui limiti di densità edilizia posta dall'art. 7 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 per la zona territoriale omogenea A, propria dell'ambito, contiene la densità fondiaria delle nuove costruzioni nel 50% della densità media di zona e, in nessun caso, consente di superare la misura di 5 mc/mq, mentre per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative le densità edilizie di zona e fondiaria non devono superare quelle esistenti al netto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico

Non sembra che le complessive previsioni di edificazioni o di trasformazioni contemplate per l'ambito siano rispettose di tali parametri.

scheda 4 – Varigotti

Ambito di conservazione e riqualificazione n. 4 – ACR4

Sembra impropria la scelta di indice diffuso (territoriale ? fondiario?) per l'intero ambito, in quanto vengono previste plusvalenze edificatorie da concedersi discrezionalmente, caso per caso, senza alcuna preliminare valutazione d'insieme né alcuna stima dei carichi e/o dei pesi insediativi.

La previsione di ampliamenti di volume max. 15% sull'edificato, contenuti nel 5% max. della volumetria complessiva esistente nell'ambito di riqualificazione, l'integrazione del tessuto edilizio nella stessa area tramite nuove edificazioni (sempre nel limite del 5% max. della volumetria residenziale esistente, escluso centro storico), l'aumento del 25% dell'esistente per eventuali ristrutturazioni alberghiere ovvero per trasformazioni da residenziali ad alberghiere, potrebbero risultare in contrasto con la prescrizione dell'art. 7 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che stabilisce limiti inderogabili di densità edilizia per le zone territoriali omogenee.

La complessiva previsione in aumento di 18.000 mc. appare decisamente eccessiva in relazione alle prescrizioni dell'art. 35 N.d.A. del PTCP.

Infine, considerato che l'intero ambito è sottoposto a vincolo ambientale ex D.lgs.42/04, si ritiene necessario venga prescritta, per gli eventuali interventi autorizzati, elaborazione di relazione paesaggistica a norma del DPCM 12 dicembre 2005.

scheda n. 5 – Scogli rotti

Ambito di riqualificazione n. 5 – AR5

La previsione di incremento dell'edificato fino al 20% dell'esistente appare eccessiva, in quanto trattasi area vincolata ex D.lgs. 42/04.

In ogni caso per ogni singolo intervento dovrà essere prescritta relazione paesaggistica ex DPCM 12 dicembre 2005.

Opportuno valutare l'adeguatezza dell'inserimento in zona territoriale omogenea D.

Marina – zona ponente – ex cave Ghigliazza

Distretto di trasformazione n. 1 DT1

Considerato che con Decreto del Dirigente Servizio Attività Estrattive della Regione Liguria n. 2067 del 19 giugno 2006 è stata rinnovata autorizzazione alla cava denominata "Arene Candide" per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività estrattiva per un periodo di tre anni, con contestuale variante al programma di coltivazione per la sistemazione dei siti, tenuto conto che tale attività potrebbe modificare ulteriormente lo stato dei luoghi, in considerazione della straordinaria rilevanza del sito sotto il profilo ambientale ed archeologico, si ritiene necessaria una rielaborazione del progetto con una consistente riduzione degli insediamenti ritenuti eccessivi nella misura proposta (132.315 di St. – 119.000 mc. di edificato) e con previsione di realizzazione di un parco urbano (PU), secondo il binomio natura-archeologia, assoggettato alla disciplina ex art. 36 N.d.A. del PTCP.

Quanto sopra anche in considerazione delle ipotesi di piano B relative al sub distretto DT1/b, che prevedono una edificazione di 275.000 mc. max. su di una St. di 64.680 mq, relativa ai due ambiti a mare nei quali viene prevista l'edificazione.

Si ritiene che i due comparti dovrebbero essere considerati unitariamente per le evidenti interrelazioni, sicchè le previsioni edificatorie del Distretto Dt1 dovrebbero essere adeguate in diminuzione in relazione all'entità dei volumi postulati dall'ipotesi B del sub distretto DT1/b o viceversa.

Si dovrà inoltre tenere conto per l'intero comparto complessivamente (Dt1 + DT1/b) delle prescrizioni previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Inoltre si ritiene opportuno che in considerazione delle dimensioni degli interventi previsti sia disposta una procedura di Valutazione Ambientale Strategica riferita all'intero comparto.

Norme tecniche di attuazione

Si propone di prevedere l'utilizzo generalizzato di soluzioni architettoniche alternative per lo sfruttamento delle risorse rinnovabili e di tecnologie innovative nelle costruzioni per la sostenibilità ambientale.

Fiduciosi dell'accoglimento delle presenti osservazioni, si porgono Distinti saluti.

Il Responsabile di sezione del WWF
Marco Piombo

Italia Nostra Sezione di Savona
Il Presidente
Ing. Mauro Dell'Amico

Il Responsabile del Gruppo Speleologico
del

Savonese DLF
Rinaldo Massucco

il Comitato per L'istituzione del Parco

Finalese
Ganduglia Silvana